

N. 344

# **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori ALFIERI, CASINI, DELRIO e Enrico BORGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

## INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	<b>»</b>	5
Testo dell'Emendamento in lingua ufficiale	<b>»</b>	6

Onorevoli Senatori. – In data 12 febbraio 1982 tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco è stata stipulata una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. Nella medesima data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso il 12 febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate (articolo 1) le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa.

Per l'Italia le autorità sopra citate, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono le seguenti:

- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS): pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti; prestazioni familiari; prestazioni in denaro per malattia e maternità; assegni in caso di morte;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-PALS): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei lavoratori dello spettacolo;
- Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei dirigenti di aziende industriali;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI): pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti dei giornalisti italiani;
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL): prestazioni in denaro, protesi e grandi apparecchi in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

 unità sanitarie locali: prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro o malattia professionale.

L'Emendamento in esame è inteso a modificare la vigente Convenzione allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato.

E ciò in quanto la legge monegasca sul telelavoro (*loi* n. 1429 del 2016) è espressamente applicabile a tutte le attività di telelavoro svolte da un dipendente con contratto di diritto monegasco che lavori nel territorio del Principato o in quello di uno Stato che con il Principato abbia concluso una convenzione internazionale di sicurezza sociale da cui sia previsto « il mantenimento dell'affiliazione del telelavoratore agli organismi di sicurezza sociale del Principato ».

L'emergenza da COVID-19 ha reso urgente la modifica di cui si discute, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. E, d'altra parte, non può non considerarsi che la mancata modifica comporterebbe per le aziende monegasche un aggravio gestionale (i datori di lavoro dovrebbero, infatti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, versare i contributi previdenziali in parte presso il Principato di Monaco ed in parte all'INPS, in relazione all'attività di lavoro svolta in ciascun Paese) tale da poter scoraggiare il ricorso al telelavoro o, peggio, indurre ad assumere comportamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori italiani.

A riguardo occorre premettere che la Convenzione vigente prevede, in via gene-

rale, il principio della *lex loci laboris*, in base al quale i lavoratori, cittadini di uno dei due Stati parte e, tuttavia, occupati nel territorio dell'altro Stato, sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro (articolo 4).

La proposta emendativa di cui si discute intende apportare un'eccezione al predetto principio generale, ulteriore rispetto a quelle già previste e declinate nel paragrafo 2 dell'articolo 4.

A tal fine, l'articolo 1 dell'Emendamento in esame introduce, al paragrafo 2 del citato articolo 4, la lettera f), ivi prevedendo l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o in altra modalità a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso.

L'articolo 2 dell'Emendamento prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, procedendo a una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza generare oneri aggiuntivi.

L'articolo 5 stabilisce che qualsiasi controversia emerga nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.

L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica.

## **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

### Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

## Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### EMENDAMENTO N. 1

alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982

La Repubblica Italiana, da un lato,

ı

Il Principato di Monaco, dall'altro,

Desiderosi di assicurare l'aggiornamento delle disposizioni della Convenzione generale di sicurezza sociale che li lega e considerando l'emergere di nuove forme di lavoro,

Convengono le seguenti disposizioni:

#### Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982 è integrato con un capoverso f) del seguente tenore:

« f) i lavoratori subordinati o assimilati ai subordinati, residenti nel territorio di uno dei due Paesi contraenti che esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il domicilio sia fissato in uno dei due Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente, sono assoggettati alla legislazione del Paese contraente nel cui territorio il datore di lavoro ha la sua sede sociale o il suo domicilio, a condizione di effettuare almeno un terzo del loro orario di lavoro settimanale nei locali del datore di lavoro. »

#### Articolo 2

Le autorità competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento.

Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.

### Articolo 3

Il presente Emendamento sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

## Articolo 4

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.

#### Articolo 5

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o nell'applicazione del presente Emendamento sarà risolta in via amichevole tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi contraenti.







#### Articolo 6

Il presente Emendamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle due notifiche con cui i Paesi contraenti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Emendamento.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Emendamento.

Fatto a Monaco, il 10 maggio 2021 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana,

Per il Principato di Monaco,

Andrea ORLANDO Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Pierre DARTOUT Ministro di Stato

